



Comune di Aci Catena

Provincia di Catania

Settore Edilizia Pubblica e Privata

Settore Attività Produttive

REGOLAMENTO

Localizzazione e assegnazione in
concessione d'uso di posteggi e collocazione
di chioschi su aree pubbliche

REGOLAMENTO

Localizzazione e assegnazione in concessione d'uso di posteggi e collocazione di chioschi su aree pubbliche

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Ambito di applicazione e finalità

Art. 3 – Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione in concessione d'uso del posteggi

Art. 5 – Durata delle concessioni

Art. 6 – Revoca – sanzioni

Art. 7 – Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

Art. 8 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia all'installazione del chiosco

Art. 9 – Norme finali e transitorie

Allegato A – Tabella elenco chioschi

Allegato B – Prescrizioni tecniche

Allegato C – Convenzione tipo

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, è da intendersi per:
 - a) *Posteggio*, un'area pubblica o privata ma gravata di servitù di uso pubblico, di dimensioni contenute, sulla quale, previa richiesta e ottenimento di specifica assegnazione in concessione d'uso, dovrà installarsi un chiosco;
 - b) *Uso quotidiano per tutta la settimana*, l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
 - c) *Chiosco*, quel manufatto prefabbricato strutturalmente amovibile, delle dimensioni contenute, concepito per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti (alimentari o non alimentari) o di somministrazione di alimenti e bevande, da installarsi, previa richiesta e ottenimento di specifico titolo edilizio, su un posteggio regolarmente assegnato in concessione d'uso;
 - d) *Dehors*, gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità

1. Nell'ambito del territorio comunale, il presente regolamento definisce il numero, e l'ubicazione dei posteggi, prescrive le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi che dovranno installarsi sui medesimi posteggi, nonché definisce le procedure per il conseguimento dell'assegnazione in concessione d'uso del posteggio e l'ottenimento del titolo edilizio specifico necessario all'installazione del chiosco.

Art. 3

Individuazione delle aree

1. L'area e l'ampiezza complessiva delle nuove aree destinate all'esercizio del commercio su superficie date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie, vengono individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R.28/99.
2. Ogni quadriennio, o quando se ne ravvisi la necessità, tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze del territorio sotto il profilo della viabilità, e nel rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica, nonché del diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento vengono individuate le aree indicate nella tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quelle esistenti.
4. La dimensione di ciascun chiosco non dovrà essere superiore a mq.15.
5. Gli impianti dovranno rispondere ai requisiti tecnici di cui agli allegati B, e dovrà essere firmata apposita convenzione tra amministrazione e soggetto autorizzato come da allegato C.

Art. 4

Criteri per l'assegnazione in concessione d'uso del posteggio.

1. Il rilascio dell'assegnazione del posteggio avviene previa pubblicazione di relativo bando di partecipazione e formazione di una graduatoria.
2. La domanda di rilascio dell'assegnazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n°15 e successive modificazioni relativamente all'autocertificazione.
3. La domanda dovrà pervenire nei termini fissati dal bando a mezzo raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Ai fini della formazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore carico familiare;
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - in caso di parità dei predetti titoli si procederà a sorteggio
4. La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Art. 5

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno durata decennale e alla scadenza, nelle more delle provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata come disposto dal comma 5 art.70 D.Lgs 59/2010 e fatte salve le eventuali disposizioni transitorie, potranno essere rinnovate.

Art. 6

Revoca – sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente regolamento, sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p .
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi e per gli effetti della L. 3/2003.
3. La concessione in uso dell'area è revocabile:
 - a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
 - b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
 - c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
 - d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
 - e) quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
 - f) quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
 - g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita.
 - h) per perdita di uno dei requisiti morali.

4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 7

Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

1. La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali di cui al presente articolo non costituisce elemento sufficiente per la sua collocazione, che sarà subordinata alla procedura di cui al successivo art. 8.
2. L'Ente ha fissato, riportandoli negli allegati B, b1 e b2, le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio. Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale.
3. I chioschi dovranno:
 - essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
 - avere superficie complessiva massima coperta di mq. 15,00 (mq. quindici);
 - avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della autorizzazione.
 - avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.
4. Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.)
5. Nei chioschi destinati a pubblico esercizio ovvero a somministrazione di alimenti, è consentita la chiusura dell'aggetto del tetto, con pannelli smontabili in metallo e vetro trasparente, preventivamente autorizzata per una superficie massima non superiore a quello del manufatto principale.
6. E' consentita la realizzazione di dehors afferenti locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, che potranno essere privi di copertura, oppure protetti da ombrelloni preventivamente autorizzati.
7. Nel caso di dehors privi di copertura, sarà consentita la collocazione di una pedana mobile in legno e la delimitazione dello spazio occupato potrà avvenire unicamente con fioriere sempre mobili.
8. Esclusivamente nei chioschi realizzati nelle ville ed aree di verde attrezzato, oltre ai dehors realizzati con le modalità sopra descritti, si potranno realizzare pergole e gazebo, preventivamente autorizzate, delle dimensioni massime di 50 mq.
9. Al solo fine di quanto contenuto nel presente articolo, per "gazebo" si deve intendere un piccolo padiglione di norma isolato, completamente privo di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne mentre per "pergola" si deve intendere un intreccio di sostegni formati da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato al chiosco, con copertura analoga a quella dei gazebo e parimenti priva di tamponamenti.
10. Le pergole ed i gazebo potranno essere realizzate in legno o in metallo lavorato, utilizzando le coloritura verde, blu e grigio riportate nella tabella allegata con tassativa esclusione dei profilati in alluminio anodizzato.

11. Gli ombrelloni nonché le eventuali tende per l'ombreggiatura di pergole e gazebo dovranno essere tassativamente di colore chiaro.
12. Pergole e gazebo dovranno essere smontati nella stagione in cui non verranno utilizzati ovvero, nel solo caso in cui per comprovate ragioni tecniche e costruttive questo non risulti possibile, gli spazi occupati da tali manufatti, dovranno tassativamente essere mantenuti sgombri da depositi di materiale di qualsiasi genere.

Art. 8

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia all'installazione del chiosco

1. L'installazione del chiosco avente le caratteristiche di cui al precedente art. 7 con l'eventuale insediamento degli arredi sulle aree appartenenti al posteggio assegnato in concessione d'uso, resta subordinato alla richiesta e ottenimento, da parte del soggetto titolare del posteggio, dell'Autorizzazione Edilizia che sarà rilasciata dall'organo competente nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle norme contenute nel Regolamento Edilizio, previa acquisizione sul relativo progetto dei seguenti pareri:
 - a) parere del Comando di Polizia Municipale del Comune in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
 - b) parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) parere dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune per quanto concerne gli allacci alle reti idrica e fognaria o eventuali interferenze con opere pubbliche a realizzarsi;
 - d) relativamente ai posteggi ricadenti su aree soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.
2. L'utilizzo del chiosco per l'esercizio dell'attività di vendita resta subordinato al certificato di agibilità.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate da precedenti regolamenti.
2. I titolari dei chioschi già esistenti di cui all'allegata tabella, entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente regolamento, pena la decadenza della autorizzazione, dovranno adeguare gli spazi esterni secondo le caratteristiche tecniche di cui all'art. 7.
3. Nel caso in cui gli stessi intendono modificare o ricostruire il manufatto, nella ricostruzione devono osservare le prescrizioni tecniche di cui all'art.7 e specificate nell'allegato B.
4. Per ciascun chiosco già esistente, al momento della sottoscrizione della convenzione, sarà individuata un'area la cui cura e pulizia, compresa la manutenzione del verde, sarà a carico del titolare del chiosco.
5. Nei chioschi di nuova istituzione, l'area sarà indicata nel bando per l'affidamento di cui all'art.4 del presente regolamento.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le normative previste dalle vigenti leggi.